

1. Premessa

Con la circolare cui si fa seguito¹ sono state anticipate le modifiche alle regole di sub delega da parte del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette in materia di riciclaggio, secondo il criterio per cui non devono essere più investiti soltanto i Nuclei di Polizia Tributaria, ma anche - a decorrere dal 1° luglio 2008 - i Gruppi e le Compagnie competenti per territorio in relazione al luogo di residenza e/o sede amministrativa dei soggetti e/o società segnalati.

Per converso, le sub deleghe concernenti le segnalazioni sospette in materia di finanziamento del terrorismo, nonché le ispezioni riguardanti la verifica degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, continueranno ad essere rilasciate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria esclusivamente a favore dei Nuclei PT delle province interessate.

Ciò premesso, tenuto conto della rilevanza della materia e dell'esigenza di garantire l'applicazione efficace, uniforme ed incisiva delle potestà ispettive e dei compiti investigativi dei Reparti, con la presente circolare verranno:

- **fissate** le tappe del percorso di analisi e di sviluppo delle segnalazioni sospette, partendo dalle Istruzioni di servizio finora applicate, che verranno però rilette ed aggiornate alla luce delle novità del decreto legislativo n. 231/2007²;
- **definite** le regole di ripartizione dei carichi investigativi tra il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, i Nuclei pt, i Gruppi e le Compagnie, sempre in materia di segnalazioni antiriciclaggio;
- **illustrate** le modalità d'inoltro per via telematica di tutte le comunicazioni concernenti l'attivazione, lo sviluppo e gli esiti delle indagini in questione.

2. Approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio

a. Obblighi di segnalazione

Ai sensi dell'art. 41 del decreto 231, gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio inviano all'Unità di Informazione Finanziaria le segnalazioni di operazioni sospette allorquando **sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.**

Rispetto al passato, la definizione del "riciclaggio" che fa scattare l'obbligo di collaborazione attiva degli intermediari è più ampia, in quanto include in sé **anche i casi di "autoriciclaggio"** posti in essere dai soggetti responsabili e/o concorrenti nella commissione dei reati - presupposto.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 231, costituiscono "riciclaggio", anche se generate da attività compiute all'estero, le condotte di:

- conversione, trasferimento, acquisto, detenzione o utilizzazione di beni provenienti da attività criminali;
- occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimentazione e proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi.

¹ Capitolo 3 a..

² D'ora in poi richiamato, per brevità, con la dicitura "decreto 231"

Come si nota, rispetto alla nozione penalistica di riciclaggio e/o reimpiego di proventi di delitti non colposi ex artt. 648 bis e 648 ter c.p., la normativa di prevenzione qui esaminata non contiene l'inciso iniziale "Fuori dei casi di concorso nel reato, ..."

Pertanto, ciò significa che viene meno una delle principali difficoltà applicative che avevano determinato finora incertezze ed a volte eccessi di prudenza da parte degli intermediari, laddove dall'esame delle notizie acquisite per ragioni del loro ufficio nella fase del "know your customer" non emergeva chiaramente, accanto al sospetto dell'origine delittuosa dei capitali oggetto di trasferimento/movimentazione, anche la estraneità del cliente interessato dalla commissione e/o partecipazione al delitto presupposto a monte.

Ora, invece, questo problema non si pone più, atteso che gli intermediari finanziari e non finanziari devono sempre segnalare le operazioni sospette di "money laundering", anche se in ipotesi il cliente dovesse essere egli stesso sospettato di aver commesso il reato presupposto.

Si tratta, quindi, di una nozione molto ampia che, di fatto, estende l'ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione all'U.I.F. di tutte le operazioni sospette per riciclaggio, largamente intese.

I sospetti o i motivi ragionevoli che inducono a sospettare la provenienza criminosa dei mezzi di pagamento sono desunti da tre ordini di considerazioni, in relazione:

- ai connotati oggettivi delle operazioni, ossia alle loro caratteristiche, entità e natura;
- ai profili soggettivi del cliente, ossia alla sua capacità economica ed attività svolta;
- a qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli intermediari finanziari o non finanziari in ragione delle funzioni esercitate.

Più in concreto, i criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette sono fissati:

- per tutte le banche, per gli intermediari finanziari e quelli assicurativi, nel "Decalogo" emanato dal Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private - ISVAP, il 12 gennaio 2001³;
- per i professionisti obbligati (ragionieri e periti commerciali, dottori commercialisti e consulenti del lavoro periti e consulenti in materia di contabilità e tributi, notai ed avvocati, revisori contabili ed altri soggetti, ex artt. 12 e 13 del decreto 231), nel provvedimento UIC del 24 febbraio 2006⁴;
- per gli operatori non finanziari⁵, nel separato provvedimento UIC del 24 febbraio 2006⁶.

³ Consultabile sul portale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria all'indirizzo di rete gdfnet <http://valutarioweb/intergral/>

⁴ Parte IV ed allegato C, consultabile all'indirizzo di rete gdfnet di cui alla precedente nota

⁵ Sono gli "altri soggetti" elencati negli artt. 10 e 14 del decreto 231 (ad esclusione degli uffici della Pubblica Amministrazione), ossia gli esercenti il commercio di oro per finalità industriali o d'investimento; la fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, e di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte; società di recupero crediti; società di custodia e trasporto di denaro, titoli o valori, case da gioco; operatori di giochi e scommesse via internet; agenzie immobiliari.

⁶ Parte V ed allegato B, consultabile anch'esso sul portale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di cui alla nota 3

Gli indici di anomalia sono molto significativi e specifici, frutto di studi ed analisi delle tecniche di riciclaggio adottate a livello interno ed internazionale.

L'elenco più completo è quello del "Decalogo" della Banca d'Italia che riporta 40 casistiche di sospetti di riciclaggio, relativi ad esempio a:

- **frazionamenti delle operazioni**, al fine di eludere gli obblighi di identificazione e registrazione che scattano al di sopra della soglia di euro 15.000;
- **frequenti afflussi di capitali** che vengono trasferiti, dopo un breve intervallo di tempo, con destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente;
- **afflussi finanziari di ingente ammontare**, soprattutto se provenienti dall'estero, su conti correnti o rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati;
- **operazioni svantaggiose per il cliente**, non coerenti con l'andamento del mercato degli acquisti di strumenti finanziari, di polizze assicurative o di beni in *leasing*;
- **operazioni con controparti insediate in Paesi off-shore** o in zone di traffici di stupefacenti o contrabbando di tabacchi;
- **operazioni con indicazioni palesemente inesatte o incomplete** circa l'identificazione dei soggetti interessati alla transazione;
- **prelevamenti o versamenti di denaro contante** per importi rilevanti, non giustificabili con l'attività economica del cliente;
- **richieste frequenti di assegni circolari** contro versamento di denaro contante, anziché con l'utilizzo delle disponibilità nei conti accesi presso l'intermediario;
- **negoziazione di strumenti finanziari** senza che l'operazione sia fatta transitare sul conto corrente del cliente;
- **contestazione di contratti relativi a strumenti finanziari o polizze assicurative** e/o variazione delle intestazioni degli stessi senza giustificazioni plausibili;
- **ripetuti utilizzi di cassetto di sicurezza**, depositi o ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività del cliente;
- **rilascio di deleghe ad operare su cassette di sicurezza a terzi** non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione con il cliente;
- **rifiuto o riluttanza del cliente a fornire le informazioni** per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare la propria attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere;
- **utilizzo di un intermediario lontano dalla zona di residenza** o di attività del cliente, senza plausibili giustificazioni;
- **clienti recentemente sottoposti ad accertamenti nell'ambito di procedimenti penali** o per l'applicazione di misure di prevenzione;
- **clienti in situazione di difficoltà economica.**

Ad ogni modo, gli indicatori di anomalia, pur costituendo un ausilio, non rappresentano un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Pertanto, la casistica costituisce per l'intermediario ed il professionista uno strumento operativo da utilizzare per le verifiche caso per caso: infatti, l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nei provvedimenti può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Possono essere significativi, invece, ulteriori comportamenti che sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori rivelino in concreto profili di sospetto.

Infatti, il presupposto per l'individuazione dei sospetti di riciclaggio affonda le radici, in realtà, nell'obbligo degli intermediari di conoscere la propria clientela, per cui essi normalmente accompagnano alla identificazione anagrafica ordinaria l'acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria dei clienti e sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite.

A tal fine, il decreto 231 segna un notevole passo in avanti rispetto alla disciplina previgente atteso che, in attuazione della terza direttiva comunitaria n. 2005/60/CE, introduce specifici **obblighi di adeguata verifica della clientela** (artt. 15/35), che si innestano e vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati.

In sintesi, l'adeguata verifica dei clienti rappresenta un obbligo ad attuazione progressiva, che si sviluppa mediante l'esecuzione di quattro differenti attività, concernenti:

- l'**identificazione del cliente** e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente⁷;
- l'**individuazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo⁸** delle transazioni⁹;

⁷ Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), del decreto 231 "l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento di identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere"

⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), del decreto 231 il titolare effettivo è "la persona o le persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto". Al riguardo, l'allegato tecnico precisa più dettagliatamente all'art. 2 che per titolare effettivo si intende:

a) **In caso di società:**

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione di un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano o distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persona nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

⁹ Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), del decreto 231 "l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche i trust

- la raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- il monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale, in modo da verificare che le transazioni concluse siano compatibili con la conoscenza che si ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Si tratta, in sostanza, di un obbligo più oneroso per gli intermediari ed i professionisti, finalizzato ad acquisire maggiori elementi conoscitivi sul conto della clientela, in funzione dell'analisi di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'obbligo scatta nei casi di

- **Instaurazione di un rapporto continuativo;**
- **esecuzione di una prestazione professionale o di un'operazione occasionale per importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni collegate o frazionate¹⁰;**
- operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
- presenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti.

Tenuto conto di questa finalità, il legislatore all'art. 21 ha introdotto un **obbligo di collaborazione attiva esteso a tutti i cittadini** i quali, nell'aprire un conto o nell'effettuare un'operazione rilevante, sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

In particolare, se il cliente in contatto con l'intermediario opera per conto o nell'interesse di un'altra persona da cui è controllato direttamente o indirettamente, allora egli è obbligato a rilasciare per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate in suo possesso.

In questo senso, tali notizie costituiranno il bagaglio informativo che l'intermediario o il professionista potrà utilizzare per valutare, nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, eventuali anomalie sul conto del cliente suscettibili di tradursi in segnalazioni di operazioni sospette.

e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo."

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere m) ed n), del decreto 231, si intende per:

- **"operazioni collegate"**, le operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette.
- **"operazioni frazionate"**, un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valori pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

A differenza dell'operazione frazionata, l'operazione collegata non è legata ad un concetto temporale e si riferisce normalmente a più atti diversi (a più contratti) allo scopo di verificare un collegamento giuridico sul soggetto, sullo scopo ovvero sull'oggetto della prestazione, viceversa, l'operazione frazionata è riferibile ad un unico contratto giuridico, in esecuzione del quale un'operazione monetaria viene svolta in più operazioni.

b. Analisi finanziaria dell'Unità di Informazione Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 6, 9 e 47 del decreto 231, una volta ricevute le segnalazioni di operazioni sospette inviate dagli intermediari, l'U.I.F. ne effettua l'analisi finanziaria sulla base:

- dei risultati degli studi sui flussi finanziari elaborati sul mercato dei capitali e su singole anomalie, settori dell'economia ritenuti a rischio, categorie di strumenti di pagamento e specifiche realtà economiche territoriali;
- di ulteriori dati e informazioni oltre a quelli segnalati, acquisiti presso gli intermediari, anche tramite ispezioni;
- dei dati contenuti nell'anagrafe dei rapporti finanziari ex art. 20 della legge n. 413/1991 e nell'anagrafe tributaria;
- degli approfondimenti effettuati in collaborazione con le Autorità di vigilanza di settore, come convenuto in appositi protocolli d'intesa;
- dei dati e notizie scambiati con le Unità di Informazione Finanziaria di altri Stati;
- delle informazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali circa ipotesi di omissione di segnalazione sospette;
- delle comunicazioni ricevute dall'Autorità Giudiziarla per i casi fondatamente ritenuti rilevanti per riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti attraverso operazioni effettuate presso intermediari;
- delle informazioni ricevute dagli Organi delle indagini in merito a fatti e situazioni rilevanti per finalità antiriciclaggio.

All'esito, l'UIF può decidere di:

- **archiviare** le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni e consentendone la consultazione alla DIA ed al Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- **trasmettere senza indugio** le segnalazioni sospette, corredate con la relazione tecnica sugli esiti dell'analisi finanziaria, alla DIA ed al Nucleo Speciale Polizia Valutaria¹¹, nel caso in cui dagli elementi acquisiti emergano già notizie di reato perseguibili d'ufficio, l'UIF procede altresì, senza ritardo, a farne denuncia per iscritto al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di p.g., ai sensi dell'art. 331 c.p.p..

Infine, l'UIF può **sospendere** per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi l'effettuazione di operazioni sospette di riciclaggio¹², dandone immediata notizia al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, alla DIA ed all'Autorità Giudiziarla, attivandosi anche su loro richiesta¹³.

c. Approfondimenti Investigativi delle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4, del decreto 231, gli organi competenti a sviluppare gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni sospette trasmesse dall'UIF sono il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e la D.I.A..

¹¹ All'intermediario segnalante l'UIF comunica l'avvenuta archiviazione o l'inoltro della medesima agli organi investigativi, ai sensi dell'art. 48 del decreto 231, al fine di consentire l'affinamento dei criteri di valutazione degli indicatori di anomalia rilevanti per le successive investigazioni.

¹² o di finanziamento del terrorismo

¹³ Direttive più precise sulle procedure di sospensione e sugli adempimenti dei Reparti del Corpo sono contenute nel paragrafo successivo (pag. 27 e 28)

(22) A tal fine, la ripartizione interna dei carichi ispettivi viene effettuata sulla base di un protocollo d'intesa stipulato il 16 marzo 1998, secondo il quale:

- la D.I.A., in ottemperanza alle competenze attribuite dalla legge istitutiva, procede agli approfondimenti delle segnalazioni che risultano attinenti ai fenomeni associativi di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p.; negli altri casi agisce il Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- la D.I.A. effettua i necessari riscontri per verificare se la segnalazione sia direttamente o indirettamente riferibile a soggetti nei cui confronti abbia in corso indagini o che risultino coinvolti in pregresse operazioni. Qualora emergano i cennati collegamenti, essa provvede agli ulteriori approfondimenti dandone, nel contempo, notizia al Nucleo Speciale. In caso contrario, la D.I.A. trasmette al Nucleo Valutario le eventuali utili risultanze, comunque presenti agli atti;
- se nel corso delle indagini condotte dal Nucleo Speciale dovessero venire alla luce collegamenti con l'attività di associazioni di stampo mafioso o, nell'ambito degli accertamenti avviati dalla D.I.A., dovessero emergere fattispecie penali diverse, i due organi investigativi daranno vita ad un interscambio informativo, che verrà portato a conoscenza del Procuratore Nazionale Antimafia, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera d) del decreto 231.

Più in concreto, occorre considerare che il flusso delle segnalazioni sospette riferibili a persone fisiche e giuridiche riconducibili direttamente o indirettamente, sulla base di risultanze investigative in corso o pregresse, ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, e quindi assegnate alla D.I.A., rappresentano una quota limitata¹⁴ del budget degli afflussi annuali, mentre fanno capo al Nucleo Speciale Polizia Valutaria e, per sua delega, ai Reparti della Guardia di Finanza tutti gli altri contesti di possibile riciclaggio di proventi di attività criminose¹⁵, che sono la parte più cospicua dell'apporto degli intermediari.

Le potestà di indagine riconosciute dal legislatore per l'approfondimento delle segnalazioni sospette da parte del Nucleo Valutario e dei Reparti del Corpo da esso delegati sono disciplinate:

- dal citato quarto comma dell'art. 8;
- dall'art. 45, commi 3 e 4;
- dall'art. 9, comma 4, del decreto 231.

Più precisamente, la prima norma prevede che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e la D.I.A. si avvalgano anche dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari istituito nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria, di cui all'art. 7, commi 6 e 11, del D.P.R. n. 605/1973¹⁶.

¹⁴ Nel 2007, l'incidenza è stata del 2,32% rispetto al totale delle segnalazioni trasmesse dall'U.I.F..

¹⁵ Compreso l'"autoriciclaggio", come spiegato sub a. (pag. 2 e 3)

¹⁶ Come più diffusamente illustrato nelle circolari n. 353732/07 del 27 ottobre 2007 (capitoli 2 e 3) e n. 35534/2008 dell'1 febbraio 2008 (capitoli 1 e 3), l'archivio dei rapporti finanziari contiene i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i soggetti che, dal 1° gennaio 2008 in poi, intrattengono o hanno intrattenuto qualsiasi rapporto continuativo (conti correnti, depositi, rapporti fiduciari, gestioni patrimoniali, crediti e finanziamenti, cassette di sicurezza, carte di credito etc.) o hanno effettuato qualsiasi operazione di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo (sono le cosiddette operazioni extra conto effettuate direttamente agli sportelli bancari o postali dietro presentazione di contanti o assegni, senza far transitare addebiti o accrediti su conti correnti; vi rientrano, ad esempio, le richieste di assegni circolari, i bonifici per cassa, i cambi assegni, gli acquisti/vendite di titoli e certificati di deposito, il noleggio di cassette di sicurezza, la richiesta di vuoti e buoni postali, etc.), sia per conto proprio che per conto o a nome di terzi (in qualità di titolari o co-titolari di conti, oppure come procuratori o garanti o delegati o rappresentanti dei titolari effettivi), presso le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari iscritti negli

Questa previsione è importante e serve a semplificare ed a snellire i tempi degli accertamenti bancari e finanziari connessi agli sviluppi delle segnalazioni sospette, in quanto essa abilita il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed i militari dipendenti da lui stesso individuati ad interrogare direttamente l'archivio dei conti e delle operazioni, prima di investire le Unità Operative dipendenti o i Reparti esterni, dando così le coordinate precise degli istituti di credito e degli operatori finanziari con i quali i soggetti segnalati intrattengono rapporti continuativi o anche estemporanei, censiti dal sistema¹⁷.

Pertanto, non vi è più bisogno di attivare richieste "esplorative" a largo raggio, eccetto che il periodo interessato dalle indagini risalga al 2004 ed anni precedenti.

Oltre all'accesso all'Anagrafe dei rapporti, il quarto comma dell'art. 8, lettera b), prevede che gli appartenenti al Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed ai Reparti del Corpo sub delegati per gli approfondimenti delle segnalazioni sospette possono avvalersi anche dei poteri attribuiti dalla normativa valutaria.

Rilevano, in particolare, le potestà previste dal D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988:

- agli artt. 25 e 26, di effettuare ispezioni presso aziende ed istituti di credito o altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle private dimore;
- all'art. 28, di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia¹⁸;
- all'art. 29, di assumere in atti i soggetti sottoposti ad accertamenti.

Da notare che l'inciso "anche" prima del richiamo dei poteri di polizia valutaria serve a sottolineare che questi ultimi non sono gli unici esercitabili dai militari del Corpo, in quanto essi si inseriscono e vanno ad integrare le potestà generali di polizia economica e finanziaria assegnate alla Guardia di Finanza dal D.lgs. n. 68 del 19 marzo 2001

elenchi ex artt. 106 e 107 del T.U.B., gli agenti in attività finanziaria, le imprese d'investimento, gli istituti di moneta elettronica, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie, gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Il data base contiene le informazioni relative ai rapporti ed alle operazioni in corso al 1° gennaio 2005 ed a quelli accessi o effettuati dopo tale data, ancorché successivamente variati o estinti. Infatti, sugli intermediari grava l'onere di trasmettere, ogni fine mese, sia i dati relativi all'istituzione di nuovi rapporti/operazioni, sia le modifiche e cessazioni di rapporti già inseriti in archivio.

Per quanto concerne le operazioni extra-conto, i dati relativi al periodo 1° gennaio 2005/31 dicembre 2007 sono stati comunicati dagli intermediari all'Anagrafe Tributaria entro il 30 giugno 2008, quelli relativi al periodo 1° gennaio 2008/30 giugno 2008 saranno inseriti entro il 31 luglio 2008; successivamente, i dati di ogni mese saranno comunicati entro la fine del mese successivo.

¹⁷ A breve, verrà stipulata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per regolare le modalità tecniche dell'accesso all'archivio dei rapporti finanziari da parte del Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dell'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto 231, e dell'art. 4, comma 2, lett. e), del decreto interministeriale n. 269 del 4 agosto 2000.

¹⁸ Gli accertamenti bancari e finanziari promossi con i poteri di polizia valutaria si fondano proprio sul combinato disposto degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. 148/1988, essendo in essi compresa la possibilità di richiedere l'esibizione di libri, documenti e corrispondenza detenute da banche ed altri soggetti, oppure di effettuare direttamente ispezioni tese ad acquisire detta documentazione. Tali poteri sono esercitabili da parte del Comandante del Reparto operante, senza necessità di autorizzazioni preventive di Comandi sovraordinati o esterni.

Più chiaramente, un Reparto delegato dal Nucleo Valutario per l'approfondimento di una segnalazione sospetta può iniziare regolarmente le indagini bancarie e finanziarie necessarie, senza chiedere autorizzazione preventiva al Nucleo Speciale Polizia Valutaria delegante, o al Comandante Regionale sovraordinato (come avviene nel campo dell'IVA e delle imposte sui redditi)

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Non bisogna, infatti, dimenticare che le investigazioni sulle segnalazioni sospette rientrano nell'ambito dei compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di movimenti di denaro, titoli e valori, mezzi di pagamento nazionali ed esteri, nei mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio [art. 2, comma 2, lettere h) ed i), del citato D lgs. 68/2001, segmento "mercato dei capitali"].

In tale quadro, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dei Reparti sub delegati possono esercitare altresì i più ampi poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, essi hanno facoltà¹⁹:

- nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciali o agricole, artistiche o professionali:
 - di effettuare accessi, ispezioni e verifiche, ai sensi degli artt. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973;
 - d'invitarli a comparire per esibire documenti e scritture o per fornire dati, notizie e chiarimenti, anche relativamente ai conti bancari acquisiti;
 - d'inviare questionari con richieste di dati e notizie rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti ed anche nei riguardi di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo (artt. 51, comma 2 - punto 3, del D.P.R. n. 633 e 32, comma 1 - punti 4 e 8, del D.P.R. n. 600);
- nei confronti degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle società e degli enti di assicurazione, delle società di gestione ed intermediazione finanziaria:
 - di richiedere la comunicazione dei dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie (artt. 51, comma 2 - punto 5, del D.P.R. n. 633 e 32, comma 1 - punto 5 del D.P.R. n. 600);
 - di accedere presso i rispettivi uffici per rilevare direttamente i dati e le notizie di cui sopra (artt. 52, comma 11, del D.P.R. n. 633 e 33, comma 2, del D.P.R. n. 600);
- nei confronti di qualsiasi soggetto di rivolgere inviti ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con i contribuenti ed a fornire i chiarimenti relativi (art. 32, comma 1 - punto 8 bis, del D.P.R. n. 600).

Proseguendo la panoramica delle potestà antiriciclaggio, viene in evidenza la nuova facoltà prevista dall'art. 45 del decreto 231 a favore dell'U.I.F., della D.I.A. e della Guardia di Finanza, di richiedere al soggetto che ha effettuato la segnalazione sospetta ulteriori informazioni e dati ai fini dell'analisi e dell'approfondimento investigativo²⁰

In particolare, la norma prevede tre distinte procedure:

¹⁹ Si richiama la circolare n. 265000 del 29 luglio 2002 (cap. 6)

²⁰ La potestà è attribuita alla Guardia di Finanza con preterintenzione intesa, e non solo al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, per cui richieste di ulteriori notizie al segnalante possono essere attivate direttamente dai Reparti operanti, nell'ambito delle investigazioni antiriciclaggio in corso.

- in caso di segnalazione effettuata dagli intermediari finanziari ex art. 11²¹ e dalle società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto 231, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario o alle società di revisione, che hanno trattenuto il nominativo del segnalante ai sensi degli artt. 42 e 44 del predetto decreto antiriciclaggio,
- qualora la comunicazione sia trasmessa dagli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto 231, la richiesta di notizie è inoltrata all'ordine competente,
- nel caso di segnalazione effettuata dal professionista che non si avvale dell'ordine professionale²², ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettera e)²³ e 14²⁴ nonché dai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, le informazioni sono richieste direttamente al segnalante adottando adeguate misure atte ad assicurarne la riservatezza dell'identità.

Naturalmente, l'attività della Guardia di Finanza per finalità antiriciclaggio non è isolata né autoreferenziale, bensì è inserita nel contesto più ampio del dispositivo degli Organi di contrasto, cui contribuisce con un apporto tipicamente di organo di polizia specializzato per la tutela della legalità del sistema economico e finanziario.

Per questo, il quarto comma dell'art. 45 prevede che, in relazione alle operazioni sospette segnalate, la Guardia di Finanza può **scambiare informazioni** con l'U.I.F., la D.I.A., le Autorità di vigilanza e gli ordini professionali, per via telematica²⁵.

Inoltre, l'art. 9, comma 4, del decreto 231 prevede che la Guardia di Finanza e la D.I.A., sulla base di appositi protocolli d'intesa con l'U.I.F., possono attivare canali d'interscambio info-investigativo con analoghi **organismi esteri ed internazionali**, sempre al fine di facilitare le attività connesse all'approfondimento delle segnalazioni sospette.

Pertanto, fermo restando il ruolo dell'U.I.F. di referente per i rapporti di collaborazione con le Unità di Informazione Finanziaria degli altri Paesi, la Guardia di Finanza e la D.I.A. potranno scambiare informazioni di polizia con gli organi investigativi collaterali, nei modi e nei termini fissati d'intesa con l'U.I.F. per evitare ogni disfunzione o sovrapposizione, assicurando così l'indispensabile copertura internazionale agli approfondimenti di segnalazioni che vanno ad impattare su movimentazioni o trasferimenti di capitali da e per l'estero²⁶.

²¹ Si tratta di banche, Poste Italiane S.P.A., istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, imprese di assicurazione, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione tributi, gli intermediari finanziari iscritti negli albi della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 e 107 TUB, la Cassa di Risparmio di S.P.A.

²² Ivi compresi

- i soggetti non iscritti negli albi che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;

- i prestatori di servizi relativi a società o trust.

²³ Ossia, gli esercenti il commercio di oro per finalità industriali o d'investimento, la fabbricazione ed il commercio di oggetti preziosi, e di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte; uffici della Pubblica Amministrazione

²⁴ Si tratta di società di recupero crediti; società di custodia e trasporto denaro contante, case da gioco; operatori di giochi e scommesse via internet; agenzie di affari in mediazione immobiliare

²⁵ L'attuazione della rete di collegamenti telematici dovrà avvenire entro il 28 dicembre 2008, come previsto dall'art. 66, comma 3, del decreto 231

²⁶ Naturalmente, l'attivazione di questi canali di cooperazione internazionale è gestita dal II Reparto del Comando Centrale su richiesta dei Comandi interessati

Riserva di emanare, al riguardo, disposizioni più dettagliate non appena verrà formalizzato il protocollo d'intesa con l'U.I.F. previsto dalla normativa in commento

d. Tutela della riservatezza dei segnalanti

A fattor comune per tutte le attività di analisi e di approfondimento demandate all'U.I.F., alla Guardia di Finanza ed alla D.I.A., il legislatore ha affermato il principio della tutela della massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, in tutti gli atti e le comunicazioni connessi con questi delicati compiti

Pertanto, si dispone che i Reparti operanti adottino nelle premesse dei verbali di contestazione, delle richieste istruttorie inviate a terzi, nelle informative all'Autorità Giudiziaria, nelle comunicazioni ai Comandi sovraordinati ed agli Organi Centrali, ed in generale in tutti gli atti pertinenti allo sviluppo di segnalazioni sospette, una formula di questo tenore: **"Nel corso dell'approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio²⁷ è emersa l'esistenza di rapporti e/o operazioni d'interesse investigativo, nei confronti del/del soggetto/i specificatamente indicati nel prosieguo..."**.

Nel corpo dei verbali e delle eventuali informative all'A.G. verranno dettagliatamente descritte le risultanze delle investigazioni compiute, nel cui ambito verrà trasfuso, se necessario, tutto o parte del contenuto della segnalazione sospetta, senza nominare l'originatore.

Particolari prescrizioni sono state impartite dal legislatore ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 45, in base ai quali:

- l'identità dei segnalanti **non deve essere menzionata** in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del c.p.p., anche qualora la stessa sia conosciuta;
- questo divieto può essere superato solo se e quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, **richieda specificatamente di conoscere la loro identità**, in quanto ritenga ciò indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede;
- al di là di queste eccezioni, nella compilazione di verbali di sequestro e di qualsiasi corrispondenza con interlocutori non compresi nel circuito antiriciclaggio, gli Organi operanti devono evitare di citare o richiamare o intaccare in qualsiasi modo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti.

e. Percorso operativo

Completato l'*excursus* delle principali norme del decreto 231 in materia di obblighi, potestà e vincoli in materia antiriciclaggio²⁸, si passa ora a descrivere le quattro fasi tipiche del percorso di:

- **analisi pro Investigativa del Nucleo Valutario;**
- **investigazioni contestuali;**
- **approfondimento operativo;**
- **conclusione del procedimento di sviluppo delle segnalazioni sospette.**

²⁷ O di finanziamento del terrorismo, qualora la segnalazione riguardi quella materia.

²⁸ Per un commento più ampio delle novità del decreto 231 si rinvia allo studio in allegato 1, riportante le linee generali del provvedimento in definizione di omologato e finanziamento del terrorismo, le Autorità di vigilanza e controllo, i destinatari ed i contenuti degli obblighi antiriciclaggio, la disciplina dei trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore, le sanzioni e le procedure di accertamento

1^ FASE: analisi pre Investigativa

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ricevuta dall'UIF la segnalazione, effettua l'analisi pre investigativa seguendo la procedura sottoindicata.

- (1) immediato riversamento della segnalazione nella banca dati S I VA. - Sistema Informativo VALutario;
- (2) apertura del fascicolo con contestuale inserimento e memorizzazione di tutti i soggetti collegati;
- (3) esame formale e sostanziale della segnalazione, attraverso:
 - (a) una preliminare valutazione dell'operazione segnalata, con particolare riferimento all'entità delle somme movimentate, alla tipologia o modalità delle transazioni, nonché agli indicatori di anomalia ed ai motivi del sospetto evidenziati dall'intermediario finanziario o non finanziario,
 - (b) i precedenti anagrafe tributaria, S I VA., dell'archivio SDI delle Forze di polizia, della banca dati STAT della Guardia di Finanza, elaborati automaticamente dal Sistema Informativo Valutario ed inseriti in un dossier tematico denominato "Scheda di Analisi";
 - (c) la ricerca di precedenti rinvenibili da segnalazioni inviate dal Comando Generale e dallo S C.I.C.O.;
 - (d) la ricerca di eventuali informazioni utili sulla rete *internet* ed attraverso le banche dati nazionali ed internazionali consultabili, a mezzo di appositi links, anche dal portale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, all'indirizzo di rete gdfnet <http://valutarioweb/intergraf/>;
- (4) rilevamento dell'esistenza di rapporti ed operazioni effettuate dal cliente/titolare effettivo e/o dagli altri soggetti emergenti dalle segnalazioni sospette presso le banche e gli intermediari finanziari dal 1° gennaio 2005 in poi, tramite accesso alla cosiddetta "anagrafe dei conti" ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a, del decreto 231²⁹;
- (5) valutazione pre investigativa di tutti gli elementi acquisiti, **entro un ristretto lasso temporale**, al fine di **classificare ciascuna segnalazione sospetta** nella categoria di quelle:
 - **da non approfondire con l'attivazione del procedimento investigativo ex decreto 231**, in quanto già oggetto di denuncia dell'UIF ai sensi dell'art. 331 c.p.p.³⁰, ovvero per effetto di interessamento in corso da parte della DIA³¹, ovvero ancora a causa di un giudizio prognostico negativo circa l'effettivo interesse della segnalazione per l'attivazione delle investigazioni antiriciclaggio;
 - **da approfondire con investigazioni ai sensi del decreto 231**, negli altri casi

Qualche precisazione va fatta a proposito del giudizio negativo sui contesti di scarso interesse operativo: occorre, infatti, tener conto che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha elaborato una **griglia di analisi** che è in continuo

²⁹ Come detto sopra (*sub* nota 17), a breve il Nucleo Valutario sarà abilitato a collegarsi ed accedere direttamente all'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria

³⁰ E quindi si tratta di segnalazioni sottoposte al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, il cui approfondimento verrà effettuato mediante le indagini preliminari di cui all'art. 320 e seguenti c.p.p.

³¹ A causa di connessioni della segnalazione con fenomeni associativi di tipo mafioso o similare ex art. 416 bis c.p.

aggiornamento, formata da un certo numero di tipologie di segnalazioni che, sulla scorta degli esiti costantemente negativi degli approfondimenti eseguiti dalla Guardia di Finanza su casi analoghi sviluppati negli anni scorsi, nonché sulla base degli analoghi criteri di archiviazione adottati dall'UIF ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c, del decreto 231, possono ritenersi *prima facie* non interessanti per innescare un procedimento di controllo vero e proprio, ragioni per cui l'Ufficio Analisi del Nucleo classifica responsabilmente, secondo i criteri generali di economicità, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa³², la segnalazione nella classe di quelle "non aventi ulteriore corso investigativo".

Questo giudizio non è, però, definitivo ed immodificabile, in quanto.

- da un lato, il Nucleo Valutario ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto 231, informa l'UIF delle segnalazioni "non suscettibili di sviluppo investigativo" (c.d. procedura di *feed back*);
- dall'altro lato, il Valutario provvede comunque a trasmettere le segnalazioni "da non approfondire" ai Nuclei pt, ai Gruppi o alle Compagnie competenti per territorio, che possono trarre spunto da esse "per fini istituzionali", come *input* informativo riservato³³ per eventuali sviluppi di attività operative negli altri settori di polizia economica e finanziaria³⁴.

Non di meno, il Nucleo pt o il Reparto territoriale procede sempre ad una rapida analisi della segnalazione pervenuta "per fini istituzionali", sulla base degli elementi informativi in proprio possesso e, qualora ritenuto necessario, può chiedere al Nucleo Speciale Polizia Valutaria di rettificare la prima valutazione negativa e di procedere, invece, ad attivare il procedimento di approfondimento investigativo antiriciclaggio vero e proprio, rilasciando a tal fine l'apposita delega con i poteri di polizia valutaria da attivare.

In quest'ultimo caso, il Nucleo Valutario provvede a comunicare le informazioni di rettifica all'UIF, aggiornando in tal senso la procedura di *feed back*.

Concludendo sul punto, al fine di rafforzare le capacità di analisi pre investigativa del Nucleo Valutario si dispone che i Nuclei pt, i Gruppi e le Compagnie, ricevute le segnalazioni "per fini istituzionali", qualora le utilizzino come fonte d'innescio per controlli e/o indagini d'iniziativa in altri settori, comunichino gli esiti (solo se positivi) al predetto Nucleo Speciale³⁵, in modo che si abbia un *feed back* interno completo dei risultati diretti ed indiretti collegati alle segnalazioni.

³² Ex art. 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

³³ S'intende, senza mai utilizzare i dati oggetto della segnalazione direttamente per muovere rilievo o contestazioni di alcun tipo, ma sempre come spunto d'intelligence per mirare l'attività di accertamento in modo opportuno, ai fini della scoperta ed acquisizione in via autonoma di dati, elementi di prova e riscontri di eventuali violazioni amministrative e/o penali.

³⁴ Resta inteso che le trattazioni, ai fini statistici e di controllo di gestione sugli obiettivi assegnati in materia di segnalazioni sospette, non deve essere presa in carico dai Reparti destinatari come "approfondimento delegato antiriciclaggio".

³⁵ Con un sintetico report inviato per via ordinaria, che a breve verrà trasmesso per via informatica, attraverso SIVA, non appena sarà attivata la procedura di comunicazione telematica (cui si accennerà nel successivo capitolo 4).

Per quanto concerne, invece, le segnalazioni "da approfondire", il Nucleo Valutario conclude la propria fase di lavoro assegnando a ciascun contesto un indice di produttività ponderato, che può essere:

- . molto alto,
- . alto,
- . medio,
- . basso.

Si tratta di un indicatore previsionale costruito sulla scorta dell'analisi dei risultati ottenuti dall'esperienza operativa dei Reparti del Corpo in relazione alle varie tipologie di segnalazioni sospette sviluppate.

In sostanza, con questo codice convenzionale il Nucleo Valutario fornisce ai Reparti delegati un ulteriore elemento di valutazione tecnica e statistica, per discernere quelle di maggior interesse investigativo, in base al prevedibile grado di remuneratività dei risultati attesi.

In particolare, le segnalazioni vengono classificate attualmente in una delle otto tipologie di operazioni sospette¹⁶ sotto specificate:

- "molto alto":

- ❖ segnalazione costituita da "*Più operazioni - Importo inferiore o uguale a € 12 500 - Senza Persone Giuridiche*": tale tipologia di operazioni ha offerto in passato il **maggior rendimento** dettato dal *mix* tra risultati ottenuti e ore/persona mediamente impiegate per l'approfondimento investigativo;
- ❖ segnalazione del tipo "*Monoperazione - Importo inferiore o uguale a € 12 500 - Con Persone Giuridiche*": presenta un **buon rendimento** a livello di risultati di servizio ottenuti, supportato da una buona media di ore/persona impiegate per l'approfondimento.

- "alto":

- ❖ segnalazione costituita da "*Più operazioni - Importo superiore a € 12 500 - Con Persone Giuridiche*": si tratta di contesti che hanno dato statisticamente i **migliori risultati di servizio**, in presenza però di un valore consistente di ore/persona impiegate per l'approfondimento;
- ❖ segnalazione del tipo "*Monoperazione - Importo inferiore o uguale a € 12 500 - Senza Persone Giuridiche*" danno luogo a **discreti risultati di servizio**, con una buona media di ore/persona impiegate per l'approfondimento;

- "medio":

- ❖ segnalazione del tipo "*Monoperazione - Importo superiore a € 12.500 - Con Persone Giuridiche*": si tratta di operazioni che presentano statisticamente **risultati di servizio elevati**, in presenza comunque di una media di ore/persona impiegate per l'approfondimento tra le più elevate;
- ❖ segnalazione costituita da "*Più operazioni - Importo inferiore o uguale a € 12.500 - Con Persone Giuridiche*". sono casi che hanno dato luogo a

¹⁶ Ottenute combinando i seguenti tre elementi: numero di operazioni segnalate (una o più); importo delle operazioni segnalate (importo da 0 a 12 500 euro ovvero superiori a 12 500 euro); presenza o meno tra i segnalati di persone giuridiche

risultati di servizio non elevati, però con un'ottima media di ore/persona impiegate per l'approfondimento,

- "basso";

- ❖ segnalazione costituita da "Più operazioni - Importo superiore a € 12.500 - Senza Persone Giuridiche"; questi casi presentano statisticamente buoni risultati di servizio, in presenza però della più alta media di ore/persona impiegate per l'approfondimento;
- ❖ segnalazione del tipo "Monoperazione - Importo superiore a € 12.500 - Senza Persone Giuridiche"; hanno offerto finora il minor rendimento dettato dal mix tra risultati ottenuti e ore/persona mediamente impiegate per l'approfondimento.

Naturalmente, il codice di produttività assegnato dal Nucleo Valutario ha una finalità solo orientativa, in quanto serve a supportare i Comandanti di Reparto in sede di programmazione dei servizi da affidare alle pattuglie, ma nulla toglie al fatto che anche contesti di "media" o "bassa" remuneratività poi nella realtà possono, invece, rivelarsi forieri di risultati proficui.

Per questa ragione, infatti, i criteri di classificazione vengono periodicamente aggiornati dal Nucleo Valutario, in modo da adeguare le previsioni all'andamento effettivo dell'attività operativa.

Completato così il proprio compito, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria forma il "fascicolo telematico" in cui inserisce:

- la segnalazione di operazione sospetta;
- la relazione tecnica dell'Unità di Informazione Finanziaria;
- e la scheda di analisi, contenente:
 - per ogni persona fisica o giuridica oggetto di segnalazione, i dati anagrafici, i riferimenti ad altre segnalazioni³⁷, i precedenti penali e/o di polizia nonché quelli della Guardia di Finanza, dell'Anagrafe Tributaria e della banca dati S.I.V.A.;
 - le "Note della Sezione Analisi", con un riassunto del contenuto informativo della segnalazione o della relazione UIF, ulteriori utili elementi acquisiti in fase di analisi pre-investigativa e considerazioni tecniche sul quadro delineato;
 - l'indice di produttività assegnato.

Infine, il Nucleo Valutario individua il Reparto competente a sviluppare la segnalazione sulla base dei criteri "per materia" e "per territorio" che verranno illustrati più avanti³⁸, ed assegna l'incarico di procedere agli approfondimenti investigativi ex decreto 231, unitamente alla delega dei poteri di polizia valutaria a tal fine esercitabili.

Nella lettera di trasmissione della delega il Nucleo inserisce l'avviso al Reparto destinatario affinché effettui l'accesso alla banca dati S.I.V.A. da cui estrarre, visualizzare e stampare il "fascicolo telematico" corrispondente (con il relativo numero d'identificazione), completo di segnalazione, relazione UIF e scheda di analisi.

³⁷ Con l'indicazione di una serie di dati ad esse riferibili, quali il numero del fascicolo, lo sviluppo operativo, lo stato degli approfondimenti.

³⁸ Nel capitolo 3 successivo.

2^a FASE: investigazioni contestuali

Entro il mese successivo al ricevimento della delega, il Reparto operante deve sviluppare un'attività d'*intelligence*, di ricerca informativa, di osservazione o controllo finalizzata a valutare i profili di rischio:

- **soggettivi**, in base alla pericolosità sociale dei soggetti emergenti dalla segnalazione sospetta³⁹;
- **oggettivi**, riferiti al tenore di vita ed alle disponibilità patrimoniali dei soggetti segnalati, confrontati con il livello dei redditi ufficialmente prodotti e con l'importo delle operazioni segnalate.

Prima di soffermarsi su ciascuno di questi punti, occorre sottolineare che il segreto per il buon esito delle investigazioni antiriciclaggio risiede proprio nello "studio" attento, preliminare del **soggetto da controllare** e del contesto in cui si muove, vive e si relaziona.⁴⁰

Solo così, infatti, si possono acquisire quelle notizie tipicamente "di polizia" indispensabili per individuare la giusta chiave di lettura dei passaggi finanziari sospetti o anomali, che altrimenti rimarrebbero neutri, difficili da decifrare.

In particolare, sotto il profilo "criminale" occorre puntare l'attenzione:

- sulla esistenza di precedenti e/o pendenze penali, di misure di prevenzione o di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ogni notizia sintomatica del possibile coinvolgimento dei soggetti principali e collegati in reati o condotte illecite a scopo di lucro;
- sui collegamenti diretti o indiretti dei citati soggetti con persone gravate da indizi di appartenenza ad organizzazioni criminali o, comunque, contigui con ambienti legati alla criminalità.

A tal fine, i militari operanti effettuano:

- l'esame del fascicolo telematico scaricato da S.I.V.A. nonché degli atti di schedario del Reparto;
- l'acquisizione d'informazioni riservate, anche mediante interessamento di altre Forze di Polizia;
- rilevamenti anagrafici e di fatto, al fine di identificare i soggetti principali e collegati, il loro nucleo familiare e gli eventuali conviventi, nonché - attraverso una discreta ed oculata acquisizione di notizie - i rapporti con terzi associati o strettamente collegati in affari.⁴¹

Nello stesso tempo, sotto l'aspetto economico occorre mettere a fuoco:

³⁹ Si tratta

dei soggetti destinatari della segnalazione (definiti nella scheda di analisi del Nucleo Valutario "soggetti principali"), di norma individuabili nel cliente, nel titolare effettivo delle transazioni, o nel soggetto per conto del quale viene eseguita l'operazione.

- dei soggetti cosiddetti "collegati" (anch'essi così definiti nella scheda di analisi), emergenti dalla descrizione dell'operatività anomala segnalata. Ad esempio, soggetto collegato può essere la persona fisica controparte della transazione sospetta.

⁴⁰ In modo da conoscere i suoi spostamenti abituali, le persone che frequenta, i familiari vicini o lontani, conviventi o non conviventi i soci d'affari e gli amici più stretti con cui è in rapporto.

⁴¹ Si pensi ai possibili soci occulti o a prestanomi/emissari interposti dagli effettivi titolari di attività economiche o disponibilità patrimoniali. Di norma, i prestanomi emergono come soggetti principali dell'operazione sospetta, mentre tra i "collegati" si celano molto spesso i *dominus* della transazione.

- il tenore di vita e le disponibilità patrimoniali dei soggetti segnalati (principali e collegati), rilevando tutte le manifestazioni esteriori di elevata capacità contributiva ed agiatezza¹²,
- rispetto a questo "spaccato" di ricchezze reali, i soggetti segnalati svolgono attività di rilievo economico coerenti e compatibili con le proprie capacità di spesa e d'investimento?

Al termine delle attività d'*intelligence* preliminari¹³, tenuto conto degli elementi di rischio riscontrati con la conoscenza ravvicinata del contesto, il Reparto operante compila una scheda di sintesi ed attribuisce ad essa un codice identificativo del livello di approfondimento investigativo richiesto, a seconda che si tratti di:

- segnalazioni che meritano la massima priorità per l'attivazione degli accertamenti antiriciclaggio, classificabili "A1", a causa della presenza di alti profili di rischio soggettivi¹⁴ ed oggettivi¹⁵,
- segnalazioni che meritano un'attenzione adeguata per le investigazioni antiriciclaggio, da catalogare in "A2", tenuto conto della presenza di alti profili di rischio oggettivi¹⁶, anche se i segnali di pericolosità sociale dei soggetti principali e collegati non fossero già certi ed univoci¹⁷,
- segnalazioni da non approfondire con investigazioni antiriciclaggio, ma interessanti per "finalità istituzionali", da catalogare "B1", come spunti per eventuali sviluppi di attività operative in altri settori di polizia economica e finanziaria, tenuto conto della esistenza di anomalie di tipo oggettivo¹⁸, a

¹² Ad esempio, il possesso e/o la disponibilità di beni di lusso, di autovetture di grosse cilindrata, di appartamenti e negozi, terreni, riserve di caccia, residenze secondarie e ville in località turistiche, stabilimenti e macchinari, pacchetti azionari, partecipazioni aziendali, acquisti di opere d'arte, quadri d'autore, oggetti preziosi, nonché la frequentazione di casinò e case da gioco, di alberghi e ristoranti di fascia alta, di night e locali notturni, e pure il reddito "consumato" per la famiglia (l'affitto dell'alloggio in zona centrale, il mantenimento di figli presso scuole private, le vacanze in posti rinomati ed i viaggi all'estero, e così via)

¹³ Termine che, nei casi più complessi, può essere ampliato dall'Autorità competente all'approvazione della scheda "A1, A2, B1, e B2" (come si vedrà subito appresso), fino a due mesi dopo la data di arrivo della delega d'indagine del Nucleo Valutario

¹⁴ A causa del coinvolgimento accertato di almeno uno dei soggetti principali e collegati in reati a sfondo patrimoniale, con finalità di arricchimento illecito, oppure per collegamenti omersi con soggetti ed ambienti della criminalità. Laddove i riscontri di questo tipo acquisiti dall'*intelligence* risultassero molto pregnanti ed importanti, la sussistenza anche di questo solo profilo di rischio è sufficiente per catalogare il contesto in "A1", anche se il tenore di vita, il patrimonio posseduto e l'attività economica svolta dal soggetto non determinassero sintomi di rischio altrettanto alti

¹⁵ Nel caso di alto tenore di vita ed elevata capacità d'investimento patrimoniale in capo a soggetti che non svolgono nessuna attività economica, o che svolgono attività lavorative o d'impresa di rilievo modesto, per cui la sproporzione fra redditi "prodotti" con le fonti ufficiali e quelli "consumati" ed "investiti" risulta molto alta. Analoga valenza di pericolosità oggettiva si deve attribuire ai casi in cui l'operazione sospetta segnalata presenta per importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale e controparte interessata, delle caratteristiche che non hanno nessun addentellato apparente con l'attività economica, lavorativa o d'impresa, svolta ufficialmente dai soggetti segnalati (principali e collegati). Ciò, evidentemente, perché la possibilità di verificare in tali casi l'interposizione fittizia di prestanomi o di schermi societari di comodo, utilizzati proprio per sviare o ostacolare i controlli, sono molto alte

¹⁶ A causa dell'alta sproporzione tra redditi "prodotti" da fonti lecite e redditi "consumati"/ "investiti" in ricchezze reali e spese consistenti, oppure anche a motivo della mancanza di addentellati tra l'operazione sospetta segnalata e l'attività economica svolta dai soggetti segnalati (come già spiegato nella precedente nota 45).

¹⁷ In quanto il profilo di analisi criminale non appare connotato da precedenti/pendenze penali gravi, né da collegamenti evidenti con ambienti della criminalità.

¹⁸ A causa della rilevazione di indici di capacità contributiva sintomatici della produzione di redditi d'impresa o di lavoro autonomo superiori a quelli dichiarati, da soggetti che svolgono pur tuttavia attività economiche conosciute ed affermate nella realtà locale, per cui è fondato presumere che

fronte di una sostanziale mancanza di segnali di pericolosità sociale dei soggetti principali e collegati⁴⁹;

- segnalazioni da non approfondire a fini antiriciclaggio né per scopi istituzionali, da classificare in "B2", tenuto conto della mancanza di profili di rischio sia soggettivi che oggettivi⁵⁰, per cui vanno tenute in evidenza a schedario.

Dal punto di vista organizzativo interno, la pattuglie incaricate di sviluppare le investigazioni preliminari devono sottoporre la scheda di sintesi con la proposta finale di classificazione al Comandante da cui dipendono, il quale vaglia la completezza e sostanzialità del lavoro svolto e delle proposte finali, ed in caso positivo appone il proprio visto dopo la firma del capo pattuglia.

Per uniformità di orientamento, può essere utilizzato il modulo schematico in allegato 2.

Dopo il filtro della Gerarchia intermedia, nei Nuclei pt di "minori dimensioni"⁵¹, nonché nei Gruppi e nelle Compagnie per le segnalazioni ad essi delegate, le schede vengono esaminate ed approvate dal Comandante del Reparto.

Per converso, presso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed i Nuclei pt "a struttura complessa" l'approvazione della scheda predisposta dagli operanti spetta al Comandante del Nucleo, che può a tale fine delegare tale funzione al Comandanti di Gruppo dipendenti⁵².

In chiusura dell'argomento, una precisazione va fatta riguardo alle segnalazioni sospette tipo B1: il Reparto operante in tali casi assicura lo sviluppo del servizio per "fini istituzionali" redigendo un apposito appunto Informativo, nel quale riporta il contenuto della movimentazione finanziaria segnalata (senza nessun riferimento al nominativo del segnalante) e le eventuali ulteriori notizie d'interesse acquisite con le investigazioni preliminari, detto appunto viene subito trasmesso.

all'origine della segnalazioni vi possano essere fatti di evasione fiscale non costituenti reato, e quindi non interessanti per la materia del contrasto al riciclaggio. Per converso, è bene chiarire che laddove le violazioni tributarie configurabili dovessero assumere una tale gravità da comportare indizi di responsabilità penali (ad esempio, nel campo delle imposte sui redditi ed IVA ciò succede sempre per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 D.lgs. n. 74/2000, la presentazione di dichiarazioni fraudolente per l'uso di fatture inesistenti ex art. 2 dello stesso decreto, l'omessa presentazione della dichiarazione e la presentazione della dichiarazione fraudolenta per l'uso di altri artifici qualora l'imposta evasa sia superiore a 77 468 euro ex art. 3 e 5 dello stesso decreto, o la presentazione di dichiarazione infodolo comporta evasioni d'imposta superiori a 103 291 euro ex art. 4 stesso decreto, e così via), allora il fascicolo dovrebbe essere classificato nella categoria "A2", ossia tra le segnalazioni d'interesse per le investigazioni antiriciclaggio. In quanto i reati tributari, al pari di tutti gli altri reati, possono dare origine a "proventi da attività criminosa" potenzialmente oggetto di "money laundering".

⁴⁹ Nel senso che non risultano precedenti o pendenze penali significativi a carico dei soggetti principali e collegati, né tracce di relazioni attuali o passate con ambienti della criminalità.

⁵⁰ Nel caso di soggetti senza pregiudizi o pendenze penali, non collegabili ad ambienti della criminalità, che conducano un tenore di vita e possiedono un patrimonio non sproporzionato in confronto ai redditi lecitamente prodotti con attività economiche ufficiali.

⁵¹ Che hanno in organico la Sezione Tutela Economia, con alle dipendenze in alcuni casi uno o più Drappelli riciclaggio.

⁵² Questa regola riprende e precisa meglio l'innovazione apportata con la circolare n. 45/INCC datata 14 aprile 2008 (capitolo 2.a.1, pag. 40) su questo punto, atteso che i Comandanti di Gruppo dirigono le attività di servizio delle articolazioni da essi dipendenti non in quanto unici responsabili, in via esclusiva, del potere - ovvero d'indirizzo e controllo nei minori sottordinati, bensì come quadri intermedi preposti dal Comandante del Reparto a seguire e dirigere parte delle proiezioni operative del Reparto stesso, ma sempre in linea con l'azione di comando, indirizzo e controllo esclusiva del Comandante di Reparto.

- per i soggetti rientranti nella competenza del Reparto operante, alla ricolazione interna preposta agli sviluppi fiscali o di polizia economica e finanziaria da attivare;
- per i soggetti fuori circoscrizione, al Reparto competente per territorio e per materia.⁵³

Resta fermo che l'appunto informativo rimane riservato e non viene mai utilizzato in fase operativa per muovere rilievi o contestazioni dirette, ma solo come spunto d'*intelligence* per mirare gli accertamenti in modo opportuno, ai fini della scoperta e dell'acquisizione in via autonoma di dati, elementi oggettivi, fonti di prova e riscontri di eventuali violazioni amministrative, tributarie e penali.⁵⁴

Evidentemente, le segnalazioni B1 e quelle B2 si fermano a questa fase del percorso operativo antiriciclaggio, nel senso che una volta classificate "per fini istituzionali" e per "evidenza schedario" esse non rivestono ulteriore interesse per il settore antiriciclaggio ed il procedimento investigativo aperto con la delega del Nucleo Valutario si chiude già a questo punto, con esito negativo.

Corrispondentemente, le investigazioni preliminari svolte dal Reparto operante sono conteggiate, agli effetti degli obiettivi assegnati per le segnalazioni ex decreto 231, come portate a conclusione, da scomputare dal carico ispettivo programmato.

Anche per questi contesti, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria riceve il *feed back* dei Reparti operanti e provvede in base all'art. 48, comma 2, del decreto 231 ad informare l'UIF delle segnalazioni cui non viene dato ulteriore corso investigativo.

3^ FASE: approfondimento operativo

E' questa la fase più importante e delicata del percorso investigativo, allorché attraverso l'esercizio dei poteri autoritativi di accertamento, verifica e controllo si punta ad **acclarare la realtà dei fatti e l'effettiva natura, origine, finalità e destinazione delle operazioni sospette** segnalate dagli intermediari.

A tale scopo, il capo pattuglia propone al direttore del servizio ossia, al Comandante dell'articolazione da cui dipende, il piano operativo con le scelte degli strumenti d'indagine più adeguati e le relative motivazioni, dirigendone poi l'attuazione in vista di un sollecito ed efficace svolgimento dell'istruttoria.

Il punto di partenza è costituito:

- dalla segnalazione dell'operazione sospetta;
- dalla relazione tecnica dell'U.I.F.;
- dalla scheda di analisi pre-investigativa del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con l'elenco degli intermediari finanziari che dal 2005 in poi hanno intrattenuto rapporti con i soggetti segnalati;⁵⁵
- dalla scheda delle investigazioni di contesto con i profili di rischio soggettivi ed oggettivi classificati come "A1" o "A2".

⁵³ Per uniformità di orientamento, si utilizzi il modello di comunicazione in allegato 3.

⁵⁴ Nell'appunto informativo il Reparto attivante riporterà altresì l'indicazione del fascicolo S.I.V.A. che ha originato la trattazione. Il numero del fascicolo verrà riportato dal Reparto operante nella comunicazione con la quale verrà dato conto al Nucleo Valutario degli esiti (solo se positivi) dell'eventuale servizio sviluppato grazie allo specifico *input* informativo. Come evidenziato nella precedente nota 35, tale comunicazione avverrà con un sintetico *report* che verrà inviato per via telematica, a fronte dell'investigazione per via telematica (vgs. successivo capitolo 4).

⁵⁵ In base all'archivio dei rapporti tenuti dall'Anagrafe Tributaria, come descritto nella nota 16 precedente.

In linea di massima, un piano di approfondimenti "completo" si sviluppa percorrendo gli *steps* di seguito elencati:

(1) richiesta agli intermediari finanziari censiti dall'Anagrafe Tributaria⁵⁶ a causa dell'esistenza di rapporti e di operazioni intrattenuti con i soggetti segnalati (principali e collegati)⁵⁷, affinché trasmettano ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. n. 148/1988:

- le informazioni desumibili dall'archivio unico informatico - A.U.I., istituito ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto 231;
- l'estratto conto in formato elettronico dei rapporti continuativi in essere, riguardanti un congruo periodo antecedente e successivo alla data dell'operazione sospetta segnalata⁵⁸

L'A.U.I. contiene i dati e le informazioni essenziali concernenti:

- l'apertura, la variazione e la chiusura dei rapporti continuativi⁵⁹ da parte del cliente/titolare effettivo richiesto, con la specificazione della data di instaurazione, dei dati identificativi dell'intestatario, delle generalità dei soggetti delegati ad operare per conto del titolare;⁶⁰
- tutte le operazioni d'importo pari o superiore a 15 000 euro effettuate dal cliente/titolare effettivo richiesto⁶¹, facendo risultare per ognuna la data di effettuazione, la causale, l'importo e la tipologia di operazione, i mezzi di pagamento adoperati e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e di quello per conto del quale eventualmente egli ha agito;⁶²

⁵⁶ Nonché all'intermediario finanziario segnalante, qualora la segnalazione provenga da tale categoria di soggetti.

⁵⁷ Per uniformità, sono stati predisposti i modelli di richiesta in allegato 4.

⁵⁸ Il periodo sotto osservazione all'inizio può oscillare da due a quattro mesi a cavallo della data dell'operazione segnalata (nel primo caso facendo rientrare il mese prima e quello dopo la data dell'operazione, nel secondo caso, allargando la visuale ai due mesi precedenti ed ai due successivi alla stessa operazione), a seconda del tipo di anomalia e del profilo di rischio soggettivo ed oggettivo, a giudizio del direttore del servizio, su proposta del capo pattuglia. È bene aggiungere che, più in generale, l'estensione del periodo delle indagini finanziarie non è determinabile in via astratta e vincolante, ma dipende da caso a caso, dalla necessità di far luce sui flussi di entrate e di uscite di capitali che non risultano in linea con la fascia di operatività normale del cliente/titolare effettivo segnalato, per importo, frequenza, tipologia ed origine o destinazione delle somme. Pertanto, è rimessa alla decisione del direttore del servizio e del capo pattuglia la facoltà di ampliare ulteriormente il periodo da sottoporre a controllo, da 4 a 6 mesi ed oltre, non necessariamente prendendo in esame tutte le operazioni ed i rapporti bancari e finanziari ma solo quelli interessati dai filoni d'indagine sulle transazioni anomale o sospette, con la possibilità anche di procedere per gradi nelle indagini: ossia, all'inizio si può partire con i 2 mesi a ridosso dell'operazione sospetta segnalata, e successivamente all'analisi della documentazione acquisita (*step* n. 5 più avanti) decidere di ampliare le investigazioni a 6 mesi o più, inviando agli intermediari una nuova richiesta di dati e notizie, basata sempre sui poteri di polizia valutaria già delegati dal Nucleo Speciale.

⁵⁹ Conti correnti, depositi, rapporti fiduciari, crediti e finanziamenti, gestioni patrimoniali, cassette di sicurezza, carte di credito e altri rapporti di durata che diano luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento, e che non si esauriscano in una sola operazione.

⁶⁰ Vengono così in evidenza non solo le relazioni societarie o di gruppo con altri soggetti, ma anche i legami finanziari, contrattuali, commerciali o di altra natura che consentano di cogliere partecipazioni effettive di terzi alla gestione dei capitali.

⁶¹ Sia di quelle collegate a rapporti continuativi (ad esempio, versamenti e prelievi in e da conti correnti superiori a 15 000 euro), sia di quelle extraconto (ad esempio, bonifici per cassa, cambi assegni, richieste di assegni circolari e vaglia, acquisti e vendite di titoli e certificati di deposito, ecc.).

⁶² L'importanza dei dati registrati nell'A.U.I. induce a sottolineare che gli investigatori possono valutare l'opportunità di richiedere le informazioni relative all'intero periodo di apertura ed utilizzo dei rapporti continuativi mantenuti dai soggetti segnalati con gli intermediari, in modo che, da un lato, non si perda la possibilità di conoscere le notizie circa l'atto dell'apertura dei conti (da cui si può risalire a soggetti terzi delegati, garanti, procuratori o rappresentanti dei titolari), dall'altro non si trascuri l'utilità di venire a

(2) richiesta all'intermediario finanziario, al professionista o all'operatore economico segnalante di tutta la documentazione relativa all'operazione sospetta pervenuta⁶³, con eventuali ulteriori informazioni e precisazioni utili per l'approfondimento investigativo⁶⁴;

(3) esame del *files* degli estratti conto, delle informazioni dell'A.U.I., nonché degli ulteriori dettagli ed elementi informativi acquisiti sull'operazione sospetta, al fine di risalire alle movimentazioni che per entità d'importo, per successione di data o valuta, per causale o per scostamenti dalla normalità delle altre transazioni possano essere considerate di maggior interesse ai fini delle investigazioni.

Un'attenzione particolare va riservata alle operazioni frazionate, spesso utilizzate per aggirare gli obblighi di identificazione e registrazione delle

un'attenzione particolare va riservata alle operazioni frazionate, spesso utilizzate per aggirare gli obblighi di identificazione e registrazione delle transazioni, nonché alle operazioni extraconto effettuate allo sportello di banche e poste senza transitare nei conti ufficiali, specialmente se troppo numerose ed estemporanee rispetto alla normale operatività del soggetto;

(4) richiesta alle banche ed agli intermediari finanziari di trasmettere in forma cartacea esclusivamente copia della documentazione inerente alle operazioni selezionate nello step precedente, per il prosieguo dell'approfondimento investigativo;

(5) esame della documentazione pertinente alle movimentazioni di capitali più significative, identificandone le controparti, le causali, gli eventuali punti di contatto con l'operazione sospetta segnalata, la presenza o meno di operazioni frazionate o collegate da leggere unitariamente

In particolare, gli investigatori individuano le controparti dei trasferimenti di capitali, risalgono alle attività economiche ufficiali da queste svolte ed ai profili di eventuale pericolosità sociale, analizzano le probabilità di riconduzione o meno delle causali dei movimenti nell'ambito di scambi commerciali o di rapporti economici regolarmente intrattenuti dalle parti.

A questo punto, una riflessione va fatta circa l'opportunità o meno di estendere la portata delle indagini finanziarie ad altri soggetti emergenti dall'attività investigativa (diversi da quelli principali e collegati già individuati) per appurare la destinazione successiva dei fondi o l'esistenza di ristori o di passaggi sospetti.

Laddove questa valutazione operativa dovesse risultare positiva, il Reparto operante può attivare direttamente le richieste agli intermediari di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti intrattenuti dai soggetti indicati dagli investigatori, esercitando a tal fine i poteri della normativa valutaria già delegati dal Nucleo Speciale. Si tratta, infatti, comunque di accertamenti connessi e funzionali all'approfondimento investigativo delle originarie segnalazioni di

conoscenza in tempi rapidi delle movimentazioni di somme più rilevanti effettuate dal soggetto nell'intero arco temporale di operatività.

⁶³ Per i professionisti e gli operatori non finanziari che si avvalgono, ai fini delle registrazioni antiriciclaggio, ai sensi degli artt. 38 e 39 del decreto 231, del registro della clientela ovvero di altri sistemi informatici, i militari operanti chiederanno copia delle registrazioni riferite alle prestazioni professionali o alle operazioni rese allo stesso soggetto o società giuridica in un determinato arco di tempo; il periodo temporale è individuato caso per caso in base alle investigazioni in corso. Anche in tal caso, si utilizzi il fac simile di richiesta in allegato 5.

⁶⁴ Naturalmente, nel caso in cui l'A.U.I. abbia già provveduto ad acquisire un quadro completo di informazioni dal segnalante, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto 231, facendole risultare nella relazione tecnica allegata alla segnalazione, questo step del percorso operativo può essere saltato.

operazioni sospette, approfondimento che non è limitato ai soli soggetti, operazioni e rapporti espressamente indicati nelle segnalazioni, ma è più ampio e generale, purché mirato sempre all'esclusivo interesse di fare piena luce sui rischi di riciclaggio che possono intaccare il sistema finanziario ed economico,

- (6) **escussione in atti**, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 148/1988, di uno o più dei soggetti principali e collegati emergenti dalla segnalazione, ovvero di altre persone fisiche individuate nel corso dell'attività investigativa, al fine di ottenere **chiarimenti sulle motivazioni economiche o finanziarie sottostanti all'operazione ritenuta sospetta ed alle altre movimentazioni più significative esaminate sub 5;**
- (7) **effettuazione di uno o più accessi, ispezioni e verifiche** presso le sedi di imprese ed attività professionali gestite dai soggetti principali e collegati, al fine di richiedere l'esibizione, ricercare ed acquisire copia dei libri contabili, documentazione e corrispondenza rilevante al fine di acclarare le motivazioni economiche e finanziarie sottostanti ai trasferimenti *sub 5;*
- (8) **esecuzione di controlli incrociati e riscontri documentali** per verificare l'entità, le causali giuridiche e le ragioni economiche delle rimesse di fondi *sub 5.*

E' bene a tal riguardo precisare che, così come avviene per i controlli incrociati sviluppati durante attività di verifica, anche nel campo delle investigazioni antiriciclaggio il Reparto operante può chiedere ad altri Comandi del Corpo, competenti per territorio in relazione alla residenza ed alla sede amministrativa dei soggetti da sentire in atti e/o da ispezionare, di effettuare gli atti istruttori specificamente individuati per le esigenze del procedimento investigativo principale.

Evidentemente, quest'ultimo rimane incardinato sul Reparto delegato dal Nucleo Valutario che ne è responsabile e titolare unico, senza con questo escludere che il compimento di singoli atti istruttori possa essere richiesto e regolarmente eseguito dai Comandi del Corpo all'uopo attivati sul territorio nazionale, che si possono avvalere a tal fine dei poteri di polizia economica e finanziaria ex D. Lgs. n. 68/2001,⁸⁵

- (9) **attivazione**, in parallelo ad uno degli *steps* precedenti, di eventuali richieste di **scambi d'informazioni** con l'U.I.F. e le Autorità di vigilanza, gli ordini professionali e **gli organi collaterali esteri**, in quest'ultimo caso sempre tramite il Comando Generale - Il Reparto.

4^ FASE: conclusione del procedimento

Al termine dell'approfondimento operativo, il procedimento si può concludere con un esito:

- **positivo ai fini penali**, in caso di scoperta di fatti di riciclaggio o di condotte penalmente rilevanti;
- **positivo ai fini amministrativi**, nelle ipotesi di accertamento di violazioni alla disciplina antiriciclaggio o di altre situazioni rilevanti per le finalità istituzionali del Corpo;

⁸⁵ E' chiaro che i poteri della normativa valutaria non sono esercitabili dai Comandi attivati per i "controlli incrociati antiriciclaggio" senza una delega specifica in tal senso da parte del Nucleo Speciale ex art. 8 comma 4 lettera b) del decreto 231 che può essere investito direttamente dal Reparto precedente, con richieste motivate che si ricolleghino chiaramente al fascicolo SIVA originario dell'approfondimento investigativo

- **negativo**, laddove gli accertamenti portino ad acclarare l'esistenza di valide ragioni economiche e giuridiche alla base delle operazioni oggetto di segnalazione.

(1) Accertamento di ipotesi di reato

Ai sensi dell'art. 220 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con D. Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

Ciò comporta che gli investigatori incaricati di approfondire le indagini sulle segnalazioni di operazioni sospette ex decreto 231, non appena dovessero emergere dal percorso operativo indizi o elementi⁶⁶ relativi alla sussistenza di ipotesi di riciclaggio o della commissione di reati-presupposto all'origine dei beni e dei capitali trasferiti, devono:

- ottemperare all'obbligo d'inoltrare senza ritardo, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente;

⁶⁶ La valutazione tecnico-operativa della rilevanza delle prove dirette o indirette, ossia di elementi certi o altamente probabili attestanti la commissione di un reato, compete sempre responsabilmente, in questo come negli altri campi d'intervento del Corpo, agli ufficiali ed agenti di p.g. operanti, sotto la supervisione del direttore del servizio. Senza entrare nella casistica molto variegata delle situazioni riscontrabili in concreto, prona a ricordare che basta il *funus di reato* - non la cognizione esatta e circostanziata degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penale - per far scattare negli organi di polizia giudiziaria l'obbligo di adempiere alle funzioni assegnate dall'art. 55 c.p.p., ed anzitutto di prendere notizia dei reati ed informare senza ritardo l'Autorità Giudiziaria.

Evidentemente, nessun dubbio si pone nel caso in cui l'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette abbia portato all'acquisizione di prove certe di un caso di "money laundering" o di un reato connesso a monte o a valle del trasferimento di capitali oggetto di accertamenti.

Esistono, invece, margini di valutazione tecnica più o meno accentuali in tutti i casi in cui la segnalazione sospetta si è rivelata fondata, in quanto l'anomalia che ne era all'origine è stata significativa ed utile per indirizzare le investigazioni, ma tuttavia dopo le indagini bancarie e finanziarie, l'escussione in atti dei soggetti interessati e delle controparti, le verifiche ed i controlli incrociati effettuati, i militari operanti non possono addurre elementi certi della sussistenza di un fatto di riciclaggio o di un reato connesso, ma solo indizi seri in questa direzione. In altri termini, se dagli approfondimenti emergono fatti ontologicamente certi che dimostrano la fondatezza dei sospetti evidenziati dall'intermediario/professionista/operatore economico nella segnalazione trasmessa dall'U.I.F., e quei fatti certi collegati fra loro sono suscettibili, per forza logica, di una sola proclama e ben determinata interpretazione indiziaria, allora gli investigatori non devono essere frenati da dubbi eccessivi, bensì devono procedere d'iniziativa alle indagini di p.g. necessarie per la più completa ricostruzione della verità, utilizzando i poteri e rispettando le forme del codice di procedura penale.

Così vale anche nei casi in cui, ad esempio, l'approfondimento investigativo andasse incontro ad atteggiamenti ostruzionistici, volutamente capziosi o non collaborativi da parte dei soggetti controllati e di quelli ad essi collegati, che per nascondere la reale natura e finalità illecite del movimento di denaro reciproci, forniscono giustificazioni strane, non plausibili e per nulla convincenti. Questi fatti, assieme agli altri riscontrati con le investigazioni (ad esempio, l'assenza di tracce in contabilità di presunti pagamenti di merci o servizi a fornitori), o l'attestazione in bilancio di presunti finanziamenti dei soci a fronte di somme provenienti in realtà da soggetti estranei alla compagine sociale, o l'esistenza di deleghe o procure ad operare sui conti a favore di terzi non aventi nessun rapporto ufficiale con l'istituzionario, o l'incongruenza macroscopica tra i movimenti in entrata ed uscita dei conti rispetto alle operazioni attive e passive condotte con l'attività d'impresa ufficiale, o l'assenza di attività di rilievo economico in capo a soggetti che hanno movimentato cifre consistenti a controparti vicine e lontane per motivi non dichiarati, e così via), sono sufficienti per informare l'A.G. e dare impulso alle più incisive, necessarie, indagini di polizia giudiziaria.

- esercitare le funzioni di polizia giudiziaria per impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione degli autori, assicurare le fonti di prova ed il corpo del reato eseguendo altresì le direttive del Pubblico Ministero investito del procedimento;
- assicurare la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, ai sensi dell'art. 45 del decreto 231⁶⁷,
- rispettare il vincolo del segreto sugli atti d'indagine di polizia giudiziaria compiuti d'iniziativa o per delega del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 329 c.p.p.⁶⁸.

Va infine fatto osservare che l'individuazione di fattispecie penali non comporta necessariamente l'interruzione delle investigazioni su altri aspetti di rilevanza operativa né impedisce la contestazione delle infrazioni eventualmente riscontrate che esulino o non abbiano comunque attinenza con i fatti - reato denunciati all'Autorità Giudiziaria.

In altri termini, i controlli amministrativi e le indagini di polizia giudiziaria possono proseguire contestualmente, secondo percorsi paralleli, fatti salvi i casi in cui le successive attività delegate dall'A.G. comportino un totale assorbimento degli accertamenti amministrativi nell'alveo più generale delle investigazioni di p.g..

In chiusura di questa parte, è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il **decreto 231 ha aggiornato il quadro sanzionatorio penale in materia antiriciclaggio prevedendo all'art. 55 che**

- l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o lo indica false è punito con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro;
- l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro;
- gli intermediari, i professionisti ed operatori economici che omettono di effettuare le registrazioni nell'archivio unico informatico o le effettuano in modo tardivo⁶⁹ o incompleto sono punibili con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

(2) Accertamento di violazioni amministrative o/o di situazioni rilevanti ai fini istituzionali

Al di là dei profili penali, nel corso degli accertamenti sulle segnalazioni sospette possono emergere inosservanze delle misure antiriciclaggio, che implicano al configurarsi di una o più violazioni amministrative previste dagli artt. 57 e 58 del decreto 231, tra cui ad esempio.

⁶⁷ Come più dettagliatamente precisato nel capitolo 2.d precedente (pag. 12).

⁶⁸ Conseguentemente, gli elementi acquisiti nell'espletamento delle funzioni di p.g. non possono essere utilizzati nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni tributarie o amministrative senza il preventivo nulla osta dell'A.G.

⁶⁹ Oltre al termine di 30 giorni dopo il compimento dell'operazione pari o superiore a 15.000 euro ovvero dall'apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale, come prescritto dall'art. 38, comma 3, del decreto 231.

- l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari, professionisti ed operatori economici tenuti agli obblighi di collaborazione attiva, che comporta - salvo che il fatto costituisca reato - una sanzione amministrativa dall'1% al 40 % dell'importo dell'operazione non segnalata;
- l'effettuazione di trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore d'importo pari o superiore a 12.500 €, l'emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori alla predetta soglia senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; l'emissione di assegni bancari e postali all'ordine del traente ma successivamente girati a terzi, invece di porli direttamente all'incasso in banca o alle poste; l'emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiali senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità; per ciascuna di queste violazioni si applica una sanzione amministrativa dall'1% al 40% dell'importo trasferito;
- la tenuta di libretti di deposito bancario o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 €, che comporta una sanzione amministrativa dal 20% al 40% del saldo;
- l'effettuazione di trasferimenti di denaro contante d'importo pari o superiore a 5.000 € da parte di agenzie di *money transfer*, nonché di trasferimenti d'importo pari o superiore a 2.000 € ed inferiore a 5.000 € da parte dei *money transfer* qualora non sia stata acquisita copia della documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dell'ordinante, per cui sono previste sanzioni amministrative dal 20% al 40% dell'importo trasferito.

e così via⁷⁰

In tali casi, il Reparto operante deve procedere alla contestazione degli illeciti ai trasgressori ed agli enti e soggetti obbligati in solido, ai sensi della legge n. 689/1981 e dell'art. 60 del decreto 231, utilizzando per uniformità d'indirizzo i modelli di verbali in allegato 6.

Pertanto, a parziale rettifica di quanto previsto dalla circolare 22/INCC in data 5 febbraio 2008 [capitolo 2.c.(4).(b)], i Gruppi e le Compagnie procederanno direttamente alla contestazione delle ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette per riciclaggio rilevate nel corso delle proprie attività d'istituto⁷¹.

Resta da precisare a questo punto che, similmente a quanto avviene nella fase "investigazioni contestuali" a proposito delle segnalazioni sospette classificate "B1"⁷², anche qui, a chiusura dell'approfondimento effettuato su segnalazioni classificate "A1 e A2" se il Reparto operante viene a conoscenza di fatti o situazioni che possono configurarsi come violazioni tributarie, deve redigere un apposito appunto informativo "per fini istituzionali" ed inviarlo, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, al Comando competente per gli sviluppi fiscali e di polizia economica e finanziaria⁷³.

⁷⁰ Per un commento più analitico si rinvia all'allegato 1, capitoli 8.b e 8.c

⁷¹ In aderenza alle prescrizioni operative previste al paragrafo 2.c della circolare n. 63855 del 1 marzo 2005 del Comando Generale - III Reparto Operazioni

⁷² Come già descritto alla fine della parte 2^a fase (pag. 19 e 20 precedente).

⁷³ Anche in tal caso, verrà utilizzato il modello di appunto in allegato 3. Per la comunicazione degli esiti del servizio sviluppato con l'input informale si rinvia a quanto già detto nella nota 54 che precede

f. Sospensione delle operazioni sospette

L'istituto della sospensione - atto puramente amministrativo - è contemplato dall'art. 6, comma 7 lettera c) del decreto 231, in base al quale l'Unità di Informazione Finanziaria, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere l'operazione per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

Le procedure della sospensione non sono state disciplinate da prescrizioni normative specifiche. Tuttavia, l'esperienza maturata nel tempo ha determinato il consolidarsi di una prassi operativa, rapida ed efficace, determinante per riuscire a prevenire casi di riciclaggio perpetrati mediante l'utilizzo del sistema finanziario.

Peraltro, è bene sottolineare che la procedura in argomento deve essere considerata **strumentale e propedeutica all'adozione di provvedimenti cautelativi di sequestro** da parte dell'Autorità Giudiziaria in campo penale. In caso contrario, l'adozione di tale istituto, che ha una durata molto limitata nel tempo, avrebbe una scarsa efficacia sostanziale, in quanto comporterebbe di fatto solo il rinvio per cinque giorni lavorativi dell'effettuazione di un'operazione sospetta, con un connesso rischio grave di pregiudizio al segnalante, rendendo palesemente manifesta la segnalazione dell'operazione ex art. 41 del decreto 231.

Tenuto conto, pertanto, della delicatezza e della serietà di tali contesti, la prassi operativa da adottare in presenza di possibili casi di sospensione di operazioni sospette passa di massima attraverso gli stadi sottoindicati:

- (1) un funzionario dell'U.I.F. contatta un Ufficiale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria anticipando, per le vie dirette, i contenuti sostanziali dell'operazione sospetta nonché i motivi per i quali si vuole attivare la sospensione.

E' bene precisare che, in questa fase, il provvedimento di sospensione dell'U.I.F. non è stato ancora adottato, per cui il contatto con il Valutario è assolutamente interlocutorio ed ha lo scopo di esaminare congiuntamente e di concordare caso per caso le linee operative da intraprendere;

- (2) dopo una preliminare ricerca di eventuali precedenti in capo al soggetto segnalato ovvero di possibili connessioni con altre trattazioni in corso e/o pregresse, si individua l'articolazione operativa del Nucleo Speciale ovvero il Nucleo di Polizia Tributaria, il Gruppo o la Compagnia da interessare per il compimento degli ulteriori adempimenti;

- (3) l'Ufficiale del Nucleo Valutario assume contatti urgenti con l'Ufficiale dell'articolazione dipendente ovvero con il Comandante o altro Ufficiale del Gruppo, della Compagnia o del Nucleo di Polizia Tributaria competenti per territorio, informandolo dei contenuti dell'operazione sospetta, degli eventuali precedenti emersi in capo al segnalato nonché della possibilità di dare luogo, da parte dell'U.I.F., ad una sospensione dell'operazione ex art. 6, comma 7, del decreto 231;

- (4) l'Ufficiale interessato assume immediati contatti - per le vie brevi - con la Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al Pubblico Ministero l'antefatto, acquisendo elementi circa l'orientamento delle valutazioni del contesto sotto il profilo giudiziario.

Anche in questa fase si dovrà sempre porre la massima attenzione a non rivelare l'operatore dal quale promana la segnalazione, rispettando i vincoli di riservatezza imposti dal decreto 231;

(5) gli esiti dei contatti sono riferiti all'Ufficiale del Nucleo Valutario che ha attivato la procedura, il quale partecipa all'U.I.F. gli orientamenti assunti dal magistrato all'uopo interessato. Qualora l'Autorità Giudiziaria ravvisi la presenza di elementi che richiedano un immediato "blocco" dell'operazione segnalata, l'U.I.F. - nel caso in cui non siano intervenuti, nelle more, ulteriori elementi di novità - emette il provvedimento di sospensione ex art. 6, comma 7, del decreto 231, che viene trasmesso, via fax, oltre che al segnalante, anche al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, che istruisce nel più breve termine possibile la trattazione relativa e la inoltra all'articolazione dipendente, al Nucleo PT o al Reparto territoriale competente.

I cinque giorni lavorativi di vigenza della sospensione decorrono dal momento in cui il provvedimento è emesso dall'U.I.F. ed inviato al segnalante.

Il Reparto che riceve il provvedimento di sospensione, unitamente alla delega per gli approfondimenti della segnalazione ex art. 6, comma 7, del decreto 231, provvede, a quel punto, ad interessare formalmente l'A.G..

Nell'annotazione di p.g. viene sempre omessa l'indicazione del soggetto segnalante, fermo restando che l'identità di quest'ultimo può essere richiesta dall'Autorità Giudiziaria con apposito decreto motivato, ai sensi dell'art. 45 del decreto 231.

Una volta eseguito il decreto in questione, l'A.G. entra in possesso di tutti gli elementi necessari per poter emettere un provvedimento motivato di sequestro, che sarà notificato, nelle forme di rito, al segnalante.

3. Criteri di delega per lo sviluppo delle segnalazioni sospette in materia di riciclaggio

Come ricordato in premessa, con la circolare n. 22/INCC del febbraio scorso è stato fissato il principio che, dal 1° luglio 2008, gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni sospette per riciclaggio possono essere delegati dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, oltre che ai Nuclei pt, anche ai Gruppi ed alle Compagnie competenti per territorio.

Al riguardo, ai fini di una migliore organizzazione del lavoro, sono stati individuati alcuni criteri di orientamento più precisi per quanto concerne l'esercizio del potere di delega da parte del Nucleo Valutario. In particolare, si è tenuto conto:

- anzitutto, del **flusso tendenzialmente crescente**⁷⁴ di segnalazioni pervenute dall'U.I.F. negli ultimi anni;
- in secondo luogo, dell'**esigenza di utilizzare le risorse professionali più spiccate del Nucleo Valutario e dei Nuclei pt** in quei settori d'intervento e per quelle attività operative che sono più complesse ed impegnative, pensando non solo allo sviluppo delle segnalazioni sospette, ma anche alla necessità d'**incentivare le indagini preventive più qualificanti** (operazioni sotto copertura), le **tecniche di p.g. più incisive** (consegne controllate, ritardi di atti, intercettazioni telefoniche ed ambientali, ecc.)⁷⁵ e le **ispezioni antiriciclaggio** presso gli intermediari;

⁷⁴ Si è passati da 2.373 segnalazioni del 2000 a 7.125 del 2004, aumentate ancora a 11.451 nel 2005 e 11.723 nel 2007.

⁷⁵ Si richiamano, al riguardo, le istruzioni contenute nel Manuale Operativo in materia di criminalità organizzata, emanato con circolare n. 34345 del 4 febbraio 2004 (pag. 86/91, 96/97 e 103/105), e nel Manuale operativo in materia di riciclaggio, usura e circolazione di capitali, diramato con circolare n. 176000 del 1° agosto 2001 (pag. 82/85).

- poi, dell'importanza del controllo economico del territorio ai fini delle "investigazioni di contesto" sulle segnalazioni sospette⁷⁶, in quanto la conoscenza dell'ambiente operativo è fondamentale per valutare in modo appropriato i profili di rischio soggettivi ed oggettivi delle transazioni finanziarie;
- infine, della **trasversalità** che emerge molte volte dall'esperienza dei Reparti del Corpo, a causa delle connessioni soggettive ed oggettive che spesso intercorrono tra le indagini antiriciclaggio e le attività di contrasto all'evasione fiscale o delle frodi comunitarie e nazionali, ai traffici illeciti, ai reati in danno della Pubblica Amministrazione e, più in generale, agli illeciti economici e finanziari compiuti a scopo di arricchimento; per questo motivo, conviene fissare criteri elastici di competenze, agevolando l'accorpamento dei servizi relativi agli stessi soggetti in capo al Reparto che in ipotesi dovesse avere già in corso verifiche o controlli o indagini di p.g. nei loro confronti, in modo da utilizzare le conoscenze già acquisite e realizzare economie di scala.

Alla luce di tali considerazioni, si dispone che:

a. effettuata l'analisi pre-investigativa di competenza, il **Nucleo Speciale Polizia Valutaria** suddividerà le segnalazioni da approfondire ex decreto 231 in due categorie:

- da una parte quelle che, per caratteristiche dei soggetti coinvolti e/o dei motivi di sospetto evidenziati dai segnalanti, presentano **possibili connessioni tra riciclaggio e reati-presupposto commessi nel comparto "mercato dei capitali"**;
- dall'altra, tutte le rimanenti che, sempre sulla base dei profili oggettivi e/o personali dei soggetti coinvolti, sono potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato dei beni e servizi" e "sicurezza".

La distinzione dev'essere fatta prendendo a riferimento:

- anzitutto, gli **indici di anomalia ed i motivi di sospetto rappresentati** dagli intermediari/professionisti/operatori segnalanti, nonché i risultati dell'analisi finanziaria dell'U I F, in modo da cogliere eventuali spunti o riferimenti alle attività illecite sospettate di collegamenti con i movimenti di capitali sotto osservazione;
- in parallelo, i precedenti e le pendenze penali, nonché le risultanze delle banche dati del Corpo ed Interforze⁷⁷ concernenti i **profili di rischio "di polizia"** dei soggetti segnalati.

Questa analisi deve condurre gli esperti del Nucleo Valutario a formare due blocchi di segnalazioni con distinte proiezioni operative:

- da un lato, i contesti attinenti a presunti collegamenti oggettivi e/o coinvolgimenti diretti di persone e/o società già note per fatti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, usura o falsificazione di valuta e strumenti di pagamento, trasferimenti all'estero di capitali non dichiarati, abusivismo bancario e finanziario, *insider trading* ed agiotaggio, falso in bilancio, bancarotta semplice o fraudolenta, ed altri reati previsti dalla normativa sull'intermediazione

⁷⁶ Come si è visto nel capitolo "2 e - 2ª fase" precedente (pag. 17)

⁷⁷ Archivio S D I - Stat1, S I V A - S.I.R.O. e Pigreco. principalmente

finanziaria⁷⁰, in materia bancaria e creditizia⁷⁰, societaria⁸⁰, fallimentare⁸¹ ed assicurativa⁸²;

- dall'altro, tutti i casi che non rientrano nella suddetta tipologia, in quanto non risultano sospetti specifici sul tipo di attività illecite a monte nè vi sono pregiudizi "di polizia" a carico dei soggetti segnalati, oppure perchè si rilevano pregiudizi passati o pendenti per reati rientranti nelle altre aree della missione istituzionale del Corpo.⁸³

Il primo blocco di segnalazioni afferisce al campo di azione tipico del Nucleo Valutario e delle articolazioni specialistiche dei Nuclei pt.⁸⁴

Invece, il secondo blocco - sicuramente più numeroso - è quello in cui si devono sviluppare i compiti antiriciclaggio dei Comandi della linea gerarchica territoriale, ossia dei Nuclei pt, dei Gruppi e delle Compagnie, come verrà specificato nel prosieguo:

- b. le segnalazioni dell'area "mercato dei capitali" che ricadono su soggetti/società di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria e zone limitrofe verranno assegnate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria ai Gruppi dipendenti, per gli sviluppi operativi.

Le restanti segnalazioni del blocco "mercato dei capitali" verranno delegate per l'approfondimento investigativo ai Nuclei pt competenti per territorio;

- c. le segnalazioni sospette del secondo blocco ("entrate", "uscite", "mercato beni e servizi" e "sicurezza") verranno delegate, per l'approfondimento:

- ai Nuclei pt, qualora i soggetti/società segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia;
- ai Gruppi ed alle Compagnie competenti per territorio, per i soggetti /società aventi residenza/sede nelle rispettive circoscrizioni di servizio.

Le segnalazioni relative a soggetti/società rientranti nelle circoscrizioni di Tenenze e Brigate saranno assegnate anch'esse, per una maggiore efficacia ed economicità dell'azione di servizio, ai Gruppi o alle Compagnie più vicine all'area d'intervento;

- d. deroghe ai criteri di delega sopra evidenziati saranno ammesse solo in caso di connessioni soggettive e/o oggettive delle segnalazioni sospette con altri servizi di polizia economica o finanziaria già avviati o programmati a cura di

⁷⁰ T.U.I.F. - Testo Unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, approvato con D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

⁷⁹ T.U.B. - Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, approvato con D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

⁸⁰ Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, contenute nel titolo XI del libro V del codice civile (artt. 2621/2641 c.c.)

⁸¹ R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

⁸² Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 58.

⁸³ Ad esempio, nel segmento "entrate" si annoverano i reati in materia d'imposte sui redditi ed IVA ex D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, il contrabbando doganale ed in materia di accise, i reati nel settore del monopolio statale sui giochi e scommesse, nel segmento "uscite" rientrano le frodi comunitarie, le truffe d'incentivi nazionali alle imprese, in materia sanitaria e le responsabilità amministrative per danni erariali; nel settore "mercato beni e servizi" rientrano la contraffazione e la pirateria, l'usurpazione dei marchi d'origine *made in Italy*, le violazioni in materia di sicurezza dei prodotti, la concorrenza sleale e le manovre speculative sui prezzi; nel comparto "sicurezza" rientrano i reati di criminalità organizzata, i traffici di stupefacenti e di armi, di rifiuti e di opere d'interesse artistico, l'immigrazione clandestina, i reati contro la Pubblica Amministrazione e tutti gli illeciti comuni.

⁸⁴ Ossia, dei gruppi "Mercato dei capitali" o "Tutela dell'Economia" nei Nuclei pt a struttura complessa, ovvero delle Sezioni "Tutela Economia" nei Nuclei pt di minori dimensioni

Reparti diversi da quelli ordinariamente competenti per le investigazioni antiriciclaggio.

Pertanto, in sede di analisi pre-investigativa il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, qualora emergano evidenze di:

accertamenti bancari e finanziari già attivati da Reparti del Corpo⁸⁵ per verifiche fiscali o indagini di p.g. nei confronti dei soggetti/società segnalati;

servizi già effettuati o in corso⁸⁶ da Reparti del Corpo nei confronti di soggetti/società ora inseriti in una segnalazione sospetta;

accertamenti in materia di criminalità organizzata effettuati o in corso da parte di SCICO e GICO;⁸⁷

ispezioni, controlli ed indagini nel settore del "mercato dei capitali" effettuati o in corso da parte dello stesso Nucleo Valutario e di altri Reparti⁸⁸,

in tutti questi casi⁸⁹ potrà conferire la delega al Reparto che ha proceduto o sta procedendo all'attività di servizio connessa al soggetto/società segnalata;

- e. infine, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria consentirà a tutti i Nuclei pt, i Gruppi e le Compagnie di interrogare la banca dati S.I.VA. per verificare se, nei confronti di soggetti/società da sottoporre ad indagini di p.g. o ad attività di verifica e controlli per altri fini istituzionali, siano pervenute segnalazioni sospette dall'U.I.F., che si potrebbero trovare ancora in fase di analisi pre-investigativa del Valutario, o potrebbero essere state delegate di recente ad un altro Reparto.

In tali casi, il Reparto interessato può chiedere direttamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria l'assegnazione o la riassegnazione della delega, spiegandone i motivi⁹⁰.

Da ultimo, si precisa che i criteri di delega sopra illustrati si applicano nel periodo di vigenza della presente circolare⁹¹, mentre le segnalazioni precedentemente assegnate ai Nuclei pt dovranno essere sviluppate ed evase da quest'ultimi.

Limitate deroghe sono ammesse nei casi in cui i Comandanti dei Nuclei pt, previa autorizzazione specificamente rilasciata su loro istanza motivata dai sovraordinati Comandanti Provinciali, qualora rilevino connessioni oggettive o soggettive delle segnalazioni giacenti con altri servizi affidati ai Gruppi ed alle Compagnie, possono chiedere al Nucleo Speciale Polizia Valutaria la revoca della delega originaria e la riassegnazione al Gruppo/Compagnia individuato

⁸⁵ La cui esistenza viene spesso resa nota dallo stesso intermediario che invia la segnalazione sospetta all'U.I.F.

⁸⁶ Risultanti dalle banche dati STAT, Pigreco o M.U.V.

⁸⁷ Risultanti dall'archivio S.I.R.O. dello SCICO

⁸⁸ Risultanti dalle deleghe concesse ex decreto 231, dalle segnalazioni di risultato di servizio e dai lavori a progetto varati nel tempo

⁸⁹ Purché in tempi non troppo lontani dalla segnalazione, per fatti del tutto influenti rispetto ai movimenti di capitali sotto osservazione.

⁹⁰ La trattazione verrà inviata sempre, per conoscenza, al Comandante Provinciale sovraordinato e, nei casi di richiesta di riassegnazione di deleghe già rilasciate, anche al Reparto che ha in carico la delega.

⁹¹ A decorrere dal 30° giorno successivo alla data della presente circolare, come già comunicato ai Centri di responsabilità di 2° livello con radiomessaggio n. 222363 del 9 luglio 2008

4. Flusso delle comunicazioni

Al fine di accelerare e semplificare il flusso delle comunicazioni attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette, è stato deciso di **eliminare la trasmissione cartacea dei documenti** attestanti lo sviluppo e l'esito investigativo delle singole trattazioni. Per questo, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha predisposto un'apposita area all'interno del proprio portale *web*, dove attraverso maschere d'immissione strutturate in campi vincolati, i Nuclei pt, i Gruppi e le Compagnie delegati potranno inserire e trasmettere in via telematica al Nucleo Valutario le comunicazioni interlocutorie attinenti alla classificazione e allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette (A1, A2, B1, e B2), gli esiti dell'attività di approfondimento, nonché le risultanze dei servizi sviluppati con gli appunti informativi per "fini istituzionali".

Le disposizioni di dettaglio regolanti l'accesso al portale e le modalità d'immissione delle informazioni saranno diramate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria. **Fino a quel momento, continueranno ad applicarsi le modalità di comunicazione già note.**⁹²

5. Conclusioni

Il recepimento della terza direttiva antiriciclaggio nel nostro ordinamento segna una tappa importante per l'avanzamento del dispositivo nazionale di prevenzione e repressione dei rischi di *money laundering* e di finanziamento del terrorismo.

In questo scenario, l'impegno della Guardia di Finanza è quello di rafforzare l'attività investigativa dei Reparti, mediante strategie operative più mirate ed efficaci, che fanno leva soprattutto:

- sulla capacità di analisi centralizzata del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, che è il polo di gravitazione informativa ed investigativa fondamentale per l'interfaccia con la DIA e le altre Forze di Polizia, con l'UIF e le Autorità di vigilanza, con gli intermediari/professionisti/operatori segnalanti e, tramite il II Reparto del Comando Generale, con gli organi collaterali esteri;
- sull'azione d'*intelligence* e di controllo del territorio, sull'analisi di rischio e sulle tecniche investigative che caratterizzano l'approccio professionale delle Unità operative dei Reparti, a tutela dell'integrità del mercato dei capitali e, più in generale, della sicurezza economica e finanziaria;
- sulla semplificazione degli accertamenti bancari e finanziari, grazie all'anagrafe dei conti e dei rapporti;
- sulla modularità del percorso operativo, che affida all'Intelligenza del capo pattuglia e del direttore del servizio la scelta dei tempi e dell'estensione soggettiva degli approfondimenti da sviluppare in relazione ai singoli contesti;
- sulla più chiara ripartizione dei compiti e delle proiezioni operative del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dei Comandi della linea gerarchica territoriale;
- sullo snellimento dei flussi di comunicazione interni, grazie all'applicativo S.I.VA del Nucleo Valutario.

La presente circolare sia diramata a tutti i Comandi dipendenti, per l'uniforme orientamento ed indirizzo dell'attività di servizio.

⁹² Previste dalle circolari nn. 267270 del 5 agosto 2003 e 176.000 in data 1 agosto 2001, pag. 43 (per le comunicazioni interlocutorie) e dalla stessa circolare 176.000, per le relazioni finali (secondo lo schema in allegato 9 alla medesima istruzione di servizio). Per converso, è abrogata la comunicazione mensile recapitolativa dell'attività di approfondimento delle segnalazioni sospette, prevista dalla predetta circolare 176.000 (pag. 49, penultimo capoverso). Restano ferme le disposizioni in materia di comunicazione di risultato di servizio di cui alla circolare 250.000 in data 20 luglio 1995 che dovranno contenere, qualora scaturite - anche in via indiretta - da approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, il riferimento alla trattazione pervenuta dall'intermediario finanziario o non finanziario segnalante.

Sono abrogate le disposizioni a suo tempo emanate con:

- la circolare n. 176000 del 1 agosto 2001, di approvazione del "Manuale Operativo in materia di riciclaggio, usura e circolazione dei capitali", limitatamente al capitolo "Trattamento delle operazioni sospette" (4.2.a.);
- la circolare n. 267270 del 5 agosto 2003, concernente la procedura sperimentale per lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette.

Eventuali incertezze o richieste di precisazioni potranno essere inviate tempestivamente, come di consueto, al Comando Generale - II e III Reparto Operazioni.⁹³

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. ~~Pio~~ Poletti)

⁹³ I Comandanti di Reparto potranno anche rivolgere, con e-mail, specifici quesiti tecnico - giuridici connessi all'applicazione delle procedure operative oggetto della presente direttiva alla casella di posta elettronica della 3ª Sezione Mercato dei Capitali del Comando Generale - III Reparto Operazioni - Ufficio Economia e Sicurezza (RM0014210356@gdf.it)